

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 35

giovedì, 25 giugno 2026

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	3
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI	4
LEGGE REGIONALE 16 giugno 2026, n. 9 Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018.	4
SEZIONE II	19
- Autorità Giurisdizionali	20
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA TOSCANA	
SENTENZA 18 giugno 2026, n. 1282 Sentenza sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2025.	20
CONSIGLIO DI STATO	
SENTENZA 22 giugno 2026, n. 4950 Sentenza per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Sezione terza) n. 392/2026.	32
CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno	39
ORDINE DEL GIORNO 10 giugno 2026, n. 529 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 10 giugno 2026 collegato alla legge regionale 16 giugno 2026, n. 9 (Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018). In merito ai percorsi turistici per famiglie con disabili.	39
ORDINE DEL GIORNO 10 giugno 2026, n. 556 Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 10 giugno 2026 collegato alla legge regionale 16 giugno 2026, n. 9 (Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018). In merito all'istituzione di un gruppo di lavoro per studiare gli effetti della l.r. 61/2024.	41

SEZIONE

I

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2026, N. 9

**Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione
di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere.
Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo)

- Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 61/2024
- Art. 2 - Turismo accessibile. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 61/2024
- Art. 3 - Elenchi regionali. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 61/2024
- Art. 4 - Subingresso. Modifiche all'articolo 52 della l.r. 61/2024
- Art. 5 - Cessazione dell'attività. Modifiche all'articolo 54 della l.r. 61/2024
- Art. 6 - Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve. Modifiche all'articolo 59 della l.r. 61/2024
- Art. 7 - Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale. Modifiche all'articolo 60 della l.r. 61/2024
- Art. 8 - Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 61/2024
- Art. 9 - Cessazione dell'attività. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 61/2024
- Art. 10 - Agenzie di viaggio e turismo online. Modifiche all'articolo 79 della l.r. 61/2024
- Art. 11 - Cessazione dell'attività. Modifiche all'articolo 82 della l.r. 61/2024
- Art. 12 - Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale. Abrogazione dell'articolo 104 della l.r. 61/2024
- Art. 13 - Definizione dell'attività di maestro di sci. Aree sciistiche. Modifiche all'articolo 111 della l.r. 61/2024
- Art. 14 - Maestri di sci di altre regioni e stati. Modifiche all'articolo 116 della l.r. 61/2024
- Art. 15 - Guida alpina e accompagnatore di media montagna. Modifiche alla rubrica del capo V del titolo VIII della l.r. 61/2024
- Art. 16 - Definizione dell'attività di guida alpina. Inserimento dell'articolo 125 bis nella l.r. 61/2024
- Art. 17 - Corsi di qualificazione e aggiornamento. Modifiche all'articolo 128 della l.r. 61/2024
- Art. 18 - Guide alpine di altre regioni e stati. Modifiche all'articolo 130 della l.r. 61/2024
- Art. 19 - Definizione dell'attività di accompagnatore di media montagna. Inserimento dell'articolo 130 bis nella l.r. 61/2024
- Art. 20 - Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna. Inserimento dell'articolo 130 ter nella l.r. 61/2024
- Art. 21 - Iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna. Inserimento dell'articolo 130 quater nella l.r. 61/2024
- Art. 22 - Corsi di qualificazione e aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna. Inserimento dell'articolo 130 quinquies nella l.r. 61/2024
- Art. 23 - Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione e aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna. Inserimento dell'articolo 130 sexies nella l.r. 61/2024
- Art. 24 - Collegio regionale delle guide alpine. Modifiche all'articolo 131 della l.r. 61/2024
- Art. 25 - Pubblicità dei prezzi. Modifiche all'articolo 133 della l.r. 61/2024
- Art. 26 - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024
- Art. 27 - Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso. Modifiche all'articolo 145 della l.r. 61/2024

CAPO II - Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio)

- Art. 28 - Attività non soggette a requisiti comunali. Modifiche all'articolo 53 della l.r. 62/2018

CAPO III - Norme finali

Art. 29 - Interpretazione autentica dell'articolo 148, comma 1, lettera a), della l.r. 61/2024

Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 31 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), o), v) e z) dello Statuto;

Vista la legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina);

Vista la legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina);

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Visto il parere favorevole con condizioni, espresso all'unanimità dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'8 maggio 2026;

Visto il parere favorevole espresso dalla Quarta Commissione consiliare nella seduta del 3 giugno 2026;

Considerato quanto segue:

1. a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/2025, che ha dichiarato illegittime le norme sull'accompagnatore turistico e la guida ambientale ed ha parzialmente inciso quelle riguardanti il maestro di sci e la guida alpina, si rende necessario intervenire su alcune disposizioni relative a quest'ultime due professioni, al fine di recepire nel testo le formulazioni suggerite dalla Corte costituzionale;
2. si introduce la disciplina di livello regionale per la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, originariamente prevista dalla legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina) e recentemente modificata dalla legge 2 dicembre 2025, n. 182 (Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese);
3. si semplificano alcune previsioni in materia di informazioni sull'accessibilità delle locazioni turistiche, di subingresso per le strutture ricettive, di comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale; si interviene sulle disposizioni inerenti alla cessazione delle attività, nel segno della regolazione degli effetti della cessazione medesima; si interviene altresì puntualmente su due aspetti inerenti alla previsione dei criteri e limiti all'attività di locazione turistica breve;
4. in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41 della l.r. 61/2024, è emersa l'esigenza di disciplinare in modo più puntuale il regime transitorio applicabile alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2024. Pertanto, in primo luogo, anche in considerazione della salvaguardia dei

diritti acquisiti in base alla legge previgente, si elimina la previsione dell'obbligo del dimezzamento della capacità ricettiva massima per affittacamere e bed and breakfast ubicati in uno stesso edificio.

In secondo luogo, anche al fine di accogliere il parere, favorevole ma condizionato, espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta dell'8 maggio 2026, è necessario assicurare un graduale adeguamento al nuovo assetto normativo, differenziando il "dies a quo" dell'applicabilità dell'articolo 41, comma 3, della l.r. 61/2024, in ragione del momento di avvio dell'attività, in modo da garantire, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, la tutela dell'affidamento degli operatori economici e la continuità delle attività esercitate. Le deroghe previste per le attività in esercizio alla data di entrata in vigore della l.r. 61/2024 hanno carattere temporaneamente limitato, essendo destinate a cessare al verificarsi di eventi idonei a segnare una discontinuità nell'esercizio dell'attività stessa o della titolarità dell'immobile, ferma restando la previsione di una finestra temporale volta a favorire il progressivo allineamento delle medesime attività alla destinazione turistico-ricettiva anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali.

Per le attività avviate in un limitato arco temporale successivo alla entrata in vigore della l.r. 61/2024, è invece previsto un termine differito per l'applicazione dell'articolo 41, comma 3, della stessa, al fine di evitare effetti distorsivi del mercato e di garantire condizioni di concorrenza eque fra operatori. Relativamente a queste, è consentito il ripristino della originaria destinazione d'uso residenziale in caso di cessazione dell'attività o del titolo giuridico che ne ha legittimato l'esercizio;

5. in analogia a quanto previsto per le strutture ricettive con le caratteristiche della civile abitazione, si rende necessario intervenire anche sulle disposizioni transitorie riguardo al mutamento della destinazione d'uso degli alloggi, nonché dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, facenti parte dell'albergo diffuso;
6. il mutamento di destinazione d'uso da residenziale a turistico ricettivo per le strutture esistenti al momento dell'entrata in vigore della l.r. 61/2024 che, come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186/2025, porta a far coincidere la situazione di fatto con quella di diritto, non altera il carico urbanistico che deriva dalla presenza di immobili che, pur avendo destinazione residenziale, hanno una capacità ricettiva proporzionata alla loro destinazione effettiva, che è turistico ricettiva;
7. si rendono necessari due interventi correttivi: il primo, sull'articolo abrogativo delle norme previgenti la l.r. 61/2024, con un'interpretazione autentica riguardo ad una disposizione, estranea alla medesima l.r. 61/2024, inerente invece alla rete escursionistica di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche); il secondo riguarda la somministrazione nelle strutture alberghiere, disciplinata dalla l.r. 62/2018, allineandone la formulazione alle sopravvenute disposizioni della l.r. 61/2024;
8. le condizioni espresse dal Consiglio delle autonomie locali sono state sostanzialmente accolte, con conseguente modifica del testo;
9. è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, dato che l'articolo 144 della l.r. 61/2024 attualmente vigente prevede il termine del 30 giugno 2026 per ottemperare al cambio di destinazione d'uso degli immobili adibiti ad attività ricettiva e per poter continuare a gestire in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio;

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61
(Testo unico del turismo)

Art. 1

Modifiche al preambolo della l.r. 61/2024

1. Il numero 15 del preambolo della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), è abrogato.

Art. 2

Turismo accessibile.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 61/2024

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 61/2024, dopo le parole: "o con comprovate forme di intolleranza alimentare" sono inserite le seguenti: ", agli anziani e ai genitori con passeggino,".
2. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 61/2024 è sostituito dal seguente:
"4. Per la stessa finalità di cui al comma 3, chi esercita la locazione per finalità turistiche, sia in forma imprenditoriale, sia non imprenditoriale, comunica le informazioni sull'accessibilità con la SCIA di cui all'articolo 61 o la comunicazione di cui all'articolo 60."

Art. 3

Elenchi regionali.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 61/2024

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 61/2024 è abrogata.

Art. 4

Subingresso.

Modifiche all'articolo 52 della l.r. 61/2024

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"2 bis. Qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, ad altro soggetto od anche al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante."

Art. 5

Cessazione dell'attività.

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 61/2024

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 61/2024 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La cessazione dell'attività, comunicata o accertata d'ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo."

Art. 6

Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione turistica breve.

Modifiche all'articolo 59 della l.r. 61/2024

1. Al comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024, la parola: "maggiore" è sostituita dalle seguenti: "più alto o immediatamente inferiore".

2. Al comma 6 dell'articolo 59 della l.r. 61/2024, dopo la parola: "residenza" sono aggiunte le seguenti: "e il domicilio".

Art. 7

Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale.

Modifiche all'articolo 60 della l.r. 61/2024

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 61/2024 la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "SUAP competente per territorio".
2. Al comma 1 bis dell'articolo 60 della l.r. 61/2024 la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "SUAP competente per territorio".
3. Al comma 1 ter dell'articolo 60 della l.r. 61/2024 la parola: "comune" è sostituita dalle seguenti: "SUAP competente per territorio".
4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 60 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"1 quater. La cessazione dell'attività, comunicata o accertata d'ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza della comunicazione di avvio attività."
5. Il comma 3 dell'articolo 60 della l.r. 61/2024 è abrogato.

Art. 8

Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale.

Modifiche all'articolo 61 della l.r. 61/2024

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 61 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"6 bis. La cessazione dell'attività, comunicata o accertata d'ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza della SCIA."

Art. 9

Cessazione dell'attività.

Modifiche all'articolo 69 della l.r. 61/2024

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della l.r. 61/2024 è aggiunto il seguente:
"1 bis. La cessazione dell'attività, comunicata o accertata d'ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo."

Art. 10

Agenzie di viaggio e turismo online.

Modifiche all'articolo 79 della l.r. 61/2024

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 79 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: "In caso di società, è quello della sede legale."

Art. 11

Cessazione dell'attività.

Modifiche all'articolo 82 della l.r. 61/2024

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 82 della l.r. 61/2024 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La cessazione dell'attività, comunicata o accertata d'ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo."

Art. 12

Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale.
Abrogazione dell'articolo 104 della l.r. 61/2024

1. L'articolo 104 della l.r. 61/2024 è abrogato.

Art. 13

Definizione dell'attività di maestro di sci. Aree sciistiche
Modifiche all'articolo 111 della l.r. 61/2024

1. Alla fine della rubrica dell'articolo 111 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “. Aree sciistiche”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 111 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“1 bis. L'attività del maestro di sci è definita dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).”.

Art. 14

Maestri di sci di altre regioni e stati.
Modifiche all'articolo 116 della l.r. 61/2024

1. Al comma 7 dell'articolo 116 della l.r. 61/2024 le parole: “da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza, di verifica della reciprocità di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 113” sono sostituite dalle seguenti: “da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello stato di provenienza”.
2. Al comma 8 dell'articolo 116 della l.r. 61/2024 le parole: “da parte della Federazione italiana sport invernali d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci” sono sostituite dalle seguenti: “da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri”.

Art. 15

Guida alpina e accompagnatore di media montagna.
Modifiche alla rubrica del capo V del titolo VIII della l.r. 61/2024

1. Alla fine della rubrica del capo V del titolo VIII della l.r. 61/2024, dopo le parole: “Guida alpina” sono inserite le seguenti: “e accompagnatore di media montagna”.

Art. 16

Definizione dell'attività di guida alpina.
Inserimento dell'articolo 125 bis nella l.r. 61/2024

1. Dopo l'articolo 125 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“Art.125 bis
Definizione dell'attività di guida alpina
1. L'attività della guida alpina è definita dagli articoli 2 e 3 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 (Ordinamento della professione di guida alpina).”.

Art. 17

Corsi di qualificazione e aggiornamento.
Modifiche all'articolo 128 della l.r. 61/2024

1. Al comma 4 dell'articolo 128 della l.r. 61/2024 le parole: "e avvalendosi del Collegio nazionale delle guide alpine di cui all'articolo 15 della l. 6/1989" sono soppresse.

Art. 18

Guide alpine di altre regioni e stati.
Modifiche all'articolo 130 della l.r. 61/2024

1. Al comma 4 dell'articolo 130 della l.r. 61/2024 le parole: "da parte del Collegio nazionale delle guide alpine" sono sostituite dalle seguenti: "da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Art. 19

Definizione dell'attività di accompagnatore di media montagna.
Inserimento dell'articolo 130 bis nella l.r. 61/2024

1. Dopo l'articolo 130 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"Art. 130 bis
Definizione dell'attività di accompagnatore di media montagna
1. L'attività di accompagnatore di media montagna è definita dall'articolo 21 della l. 6/1989."

Art. 20

Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.
Inserimento dell'articolo 130 ter nella l.r. 61/2024

1. Dopo l'articolo 130 bis della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"Art. 130 ter
Elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna
1. È istituito l'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana la professione di accompagnatore di media montagna.
2. L'elenco è tenuto e aggiornato dal Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131, sotto la vigilanza della Regione, che la esercita nelle forme previste dall'articolo 135."

Art. 21

Iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.
Inserimento dell'articolo 130 quater nella l.r. 61/2024

1. Dopo l'articolo 130 ter della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"Art. 130 quater
Iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna.
1. Per l'iscrizione nell'elenco speciale regionale degli accompagnatori di media montagna occorre avere i requisiti di cui all'articolo 22, comma 4, della l. 6/1989.

2. Il Collegio regionale delle guide alpine, accertata l'esistenza dei presupposti e requisiti di legge, provvede al rilascio di una tessera di riconoscimento con fotografia secondo il modello indicato dal dirigente della competente struttura della Giunta regionale.”.

Art. 22

Corsi di qualificazione e aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna.
Inserimento dell'articolo 130 quinquies nella l.r. 61/2024

1. Dopo l'articolo 130 quater della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“Art. 130 quinquies
Corsi di qualificazione e aggiornamento per gli accompagnatori di media montagna
1. La Regione riconosce corsi di qualificazione professionale per accompagnatori di media montagna, nonché i corsi di aggiornamento obbligatorio, con periodicità triennale, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 130 quater.
2. L'ammissione ai corsi di qualificazione è subordinata al superamento di una prova pratica attitudinale.
3. Gli interventi formativi sono attuati in collaborazione con il Collegio regionale delle guide alpine di cui all'articolo 131.
4. I corsi di aggiornamento obbligatorio si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza ai soli accompagnatori di media montagna che abbiano assicurato la propria presenza ad almeno il 75 per cento delle ore di insegnamento.”.

Art. 23

Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione e aggiornamento
per gli accompagnatori di media montagna.
Inserimento dell'articolo 130 sexies nella l.r. 61/2024

1. Dopo l'articolo 130 quinquies della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“Art. 130 sexies
Modalità e contenuti dei corsi di qualificazione e aggiornamento
per gli accompagnatori di media montagna
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, determina le materie oggetto dei corsi di cui all'articolo 130 quinquies, il numero delle ore e le modalità di accesso.
2. Nel provvedimento di cui al comma 1 sono determinati i casi di parziale esonero dalla frequenza dei corsi di qualificazione e dalle relative prove attitudinali di ammissione per i soggetti che dimostrano di aver già acquisito le relative conoscenze teoriche o tecnico-pratiche.”.

Art. 24

Collegio regionale delle guide alpine.
Modifiche all'articolo 131 della l.r. 61/2024

1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 131 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “fa parte del Consiglio direttivo un rappresentante degli accompagnatori di media montagna eletto dai medesimi con le modalità previste dal predetto regolamento;”.

Art. 25

Pubblicità dei prezzi.

Modifiche all'articolo 133 della l.r. 61/2024

1. A comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 61/2024, dopo le parole: "di guida alpina" sono inserite le seguenti: "e di accompagnatore di media montagna".

Art. 26

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere
con le caratteristiche della civile abitazione.

Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

1. Il comma 2 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è sostituito dal seguente:
"2. Coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività in deroga a quanto previsto dall'articolo 41, comma 4."
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 4, non si applicano alle residenze d'epoca in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge."
3. Il comma 3 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si applicano alle attività di cui all'articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) mutamento della titolarità o della gestione della struttura, fatta salva l'ipotesi di riassunzione della gestione da parte del titolare originario;
 - b) mutamento della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale sull'immobile o unità immobiliare interessata, fatta salva l'ipotesi in cui il mutamento avvenga in costanza del rapporto di locazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge."
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"3 bis. Le condizioni di cui al comma 3 si applicano sia alle attività esercitate da persone fisiche sia alle attività esercitate in forma societaria o mediante altri soggetti collettivi."
5. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"3 ter. Per le attività di cui all'articolo 41 in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, resta ferma la possibilità di procedere, entro il 30 giugno 2027, al mutamento della destinazione d'uso verso la destinazione turistico-ricettiva, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali. Tale possibilità permane anche al verificarsi, entro il medesimo termine, di una delle condizioni di cui al comma 3."
6. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"3 quater. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, si applicano, a far data dal 31 dicembre 2027, alle attività di cui all'articolo 41, comma 1, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2026."
7. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
"3 quinquies. Per le attività di cui all'articolo 41 avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro il 30 giugno 2026 è sempre consentita, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la reversibilità all'originaria destinazione d'uso residenziale richiesta dal proprietario o altro avente titolo sull'immobile o unità immobiliare interessata, in caso di cessazione degli effetti del contratto di locazione immobiliare stipulato con il titolare o gestore della struttura ricettiva per il quale è stato ottenuto il mutamento della destinazione d'uso, oppure di cessazione dell'attività del medesimo."

8. Il comma 4 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024 è abrogato.

Art. 27

Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso.
Modifiche all'articolo 145 della l.r. 61/2024

1. Il comma 3 dell'articolo 145 della l.r. 61/2024 è abrogato.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 145 della l.r. 61/2024, è aggiunto il seguente:
"3 bis. Alle attività di albergo diffuso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 144, commi 3, 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies relative al mutamento della destinazione d'uso e alla reversibilità alla destinazione residenziale, intendendosi il riferimento all'articolo 41 sostituito dal riferimento all'articolo 47".

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62
(Codice del commercio)

Art. 28

Attività non soggette a requisiti comunali.
Modifiche all'articolo 53 della l.r. 62/2018

1. Al numero 5) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), le parole: "alberghi con ristorante" sono sostituite dalle seguenti: "strutture ricettive alberghiere, come definite dall'articolo 21 della l.r. 61/2024".

CAPO III

Norme finali

Art. 29

Interpretazione autentica dell'articolo 148, comma 1, lettera a), della l.r. 61/2024

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 148 della l.r. 61/2024 si intende non riferita alla funzione di tenuta del catasto della Rete escursionistica Toscana, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), che continua ad essere attribuita ai comuni capoluogo di provincia e alla Città Metropolitana di Firenze.

Art. 30

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 16 giugno 2026

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.06.2026.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 aprile 2026, n. 34

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Leonardo Marras

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 23 aprile 2026, n. 21

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 4 giugno 2026

Approvata in data 10 giugno 2026

Divenuta legge regionale 8/2026 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle leggi regionali 62/2018 e 61/2024, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62](#)


[Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61](#)

SEZIONE II



N. 03423/2025 REG.RIC.

Pubblicato il 18/06/2026

N. 01282/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03423/2025 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2025, proposto da
Serena Bulleri, rappresentata e difesa da se stessa e dell'avv. Silvia Santinelli, con
domicilio fisico eletto presso lo studio della seconda in Firenze, via Dè Rondinelli n.
2;

contro

Regione Toscana, Corte D'Appello di Firenze, Ufficio Centrale Regionale Presso La
Corte D'Appello di Firenze, Ufficio Centrale Circostrizionale per la Provincia di Pisa
Presso il Tribunale, non costituiti in giudizio;
Regione Toscana - Consiglio Regionale in persona del legale rappresentante *pro*
tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale
come da PEC risultante dai registri di giustizia;

nei confronti

N. 03423/2025 REG.RIC.

Marco Guidi, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Morbidelli e Roberto Righi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;

per l'annullamento

- del verbale in data 29 ottobre 2025 delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, tenutesi nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2025, nella parte recante il prospetto di assegnazione dei seggi alle liste provinciali, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5, della legge regionale n. 51 del 2024, con riferimento al conteggio dei voti della Lista Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni per Tomasi Presidente, per le circoscrizioni di Pisa e di Massa-Carrara;

- del medesimo verbale dell'Ufficio Centrale, nella parte recante la proclamazione dei risultati dell'elezione del Presidente e del Consiglio Regionale della Toscana ed in specie la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale, tra questi del candidato Marco Guidi in luogo della ricorrente Serena Bulleri;

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi e/o comunque collegati, tra cui, ove occorrendo, i verbali dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Provincia di Pisa; per la declaratoria

dell'illegittimità ed irregolarità delle operazioni elettorali svolte dall'Ufficio centrale regionale e dall'Ufficio centrale circoscrizionale per la provincia di Pisa, ed il conseguente nuovo conteggio delle schede, limitatamente ai voti spettanti alla Lista Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni per Tomasi Presidente, per il collegio della provincia di Pisa;

nonché per la correzione

dei risultati dell'elezione del Consiglio Regionale della Toscana di cui in epigrafe, mediante l'attribuzione alla Lista Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni per Tomasi

N. 03423/2025 REG.RIC.

Presidente, per il collegio della provincia di Pisa, in aggiunta ai voti ottenuti, di almeno n. 210 voti di lista ovvero del maggior numero di voti effettivamente spettanti alla lista, e la conseguente sostituzione dell'odierna ricorrente Serena Bulleri, in quanto avente diritto, al candidato Marco Guidi, illegittimamente proclamato eletto al Consiglio Regionale della Toscana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Marco Guidi e della Regione Toscana - Consiglio Regionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2026 il dott. Raffaello Gisoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente dichiarare la tardività della produzione documentale effettuata dalla ricorrente in data 12/06/2026 dopo la scadenza dei termini dimidiati di cui all'art. 73 c.p.a.

Ciò giustifica la reiezione della richiesta di un rinvio formulata all'udienza di discussione dal controinteressato al fine di controdedurre.

L'Avv. Serena Bulleri, premesso di essersi candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana tenutesi il 12 e 13 ottobre 2025 per la circoscrizione di Pisa denuncia che a causa di una serie di errori commessi da diverse Sezioni elettorali sarebbe stato conteggiato un numero di voti inferiore a quelli effettivamente ricevuti in danno della lista di Fratelli di Italia, nella quale essa era inserita. L'ammanco avrebbe fatto sì che, in applicazione del complesso meccanismo di ripartizione dei seggi fra le varie circoscrizioni provinciali previsto dalla legge elettorale toscana, uno dei seggi spettanti alla lista Fratelli d'Italia sarebbe stato

N. 03423/2025 REG.RIC.

attribuito alla Provincia di Massa nella quale era candidato in posizione utile il controinteressato Marco Guidi, anziché a quella di Pisa nella quale essa era utilmente collocata.

Segnatamente, l'Avv. Bulleri rappresenta che a livello regionale alla lista Fratelli d'Italia, sulla scorta dei voti conseguiti, sarebbero spettati 12 seggi. La distribuzione fra le varie circoscrizioni provinciali dei predetti seggi sarebbe dovuta avvenire attraverso la applicazione di due criteri.

Il primo è quello costituito dai cd. "quozienti interi" che si ottengono dividendo il numero totale dei voti ricevuti dalla lista a livello regionale (339.595) per i seggi assegnati (12) ed ottenendo in tal modo il cd. "quoziente regionale" (28.299) e poi dividendo il numero di voti ottenuti dalla medesima lista su base provinciale per il quoziente regionale previamente determinato.

Per quanto riguarda la provincia di Pisa il numero di voti ottenuto dalla lista Fratelli d'Italia a livello circoscrizionale sarebbe pari a 41.601 che diviso per il quoziente regionale (28.299) darebbe luogo alla assegnazione di un seggio (28.299 sta dentro 41.601 una volta intera con avanzo di 0,48).

Applicando il meccanismo dei quozienti interi alle diverse circoscrizioni provinciali della Toscana sarebbero stati assegnati 6 del 12 seggi spettanti alla lista di cui si discute.

Gli altri 6 seggi sarebbero stati assegnati alle provincie in base al criterio del maggior numero di voti residui (c.d. "resti") calcolati in base alla differenza fra numero totale dei voti conseguiti dalla lista su base provinciale e quelli utilizzati per la assegnazione del seggio con il meccanismo del quoziente intero.

In base ai dati comunicati dalle Sezioni all'Ufficio elettorale centrale il resto ottenuto dalla provincia di Pisa sarebbe pari a 13.302 (41.601-28.299) mentre quello ottenuto dalla provincia di Massa sarebbe pari a 13.487 voti e per questa ragione la provincia

N. 03423/2025 REG.RIC.

di Massa avrebbe conseguito l'ultimo dei 6 seggi da assegnare in base a resti in luogo di quella di Pisa.

L'Avv. Bulleri afferma tuttavia che la determinazione dei resti attribuiti alla lista Fratelli d'Italia nella sua circoscrizione sarebbe errata per difetto a causa di una serie di errori grossolani compiuti da una serie di Sezioni e di un immotivato numero di schede dichiarate nulle.

In particolare: 1) nella Sezione n. 3 del comune di Calci i verbalizzanti avrebbero trascritto nella tabella dei voti di lista la somma delle sole preferenze dei candidati non conteggiando così a favore della lista 11 schede in cui i votanti hanno sbarrato unicamente il simbolo del partito; 2) nella Sezione n. 6 del Comune di Casciana terme alla lista Fratelli d'Italia sarebbero stati attribuiti 10 voti in luogo di 86 perché il Segretario avrebbe invertito il risultato di essa con quello conseguito da Forza Italia; 3) nella Sezione n. 61 di Pisa il segretario avrebbe omesso di compilare le tabelle dei voti di lista impedendo così il conteggio dei risultati ottenuti da tutti i partiti partecipanti alla competizione elettorale; 4) in 30 Sezioni sarebbero state dichiarate nulle 114 schede senza indicare in quali casistiche di nullità le stesse sarebbero state affette.

Secondo la ricorrente le negligenze sopra indicate avrebbero determinato un mancato conteggio in danno della lista provinciale pisana di Fratelli d'Italia (e quindi di lei stessa) di almeno 210 voti utili dal quale sarebbe conseguita l'erronea attribuzione del dodicesimo seggio alla lista di Fratelli d'Italia della provincia di Massa i cui voti residui, in ragione delle criticità sopra descritte, risultano maggiori.

Al fine di accertare gli ammanchi di voti denunciati (e rispetto ai quali la ricorrente ha offerto elementi atti a costituire un principio di prova) il Collegio ha disposto una verifica affidando alla Prefettura di Pisa l'accertamento dei voti effettivamente conseguiti dalla lista Fratelli d'Italia nelle Sezioni nn. 3, 6 e 61 della circoscrizione di

N. 03423/2025 REG.RIC.

Pisa e la revisione delle schede dichiarate nulle in assenza della dovuta classificazione casistica.

Con successiva ordinanza il Collegio, nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti formulata dal verificatore, ha disposto che l'accertamento ad egli demandato avrebbe potuto essere effettuato sulla scorta delle tabelle di scrutinio e delle comunicazioni inviate dai presidenti di Sezione ai comuni in ordine ai risultati degli scrutini elettorali, qualora dal loro esame fosse emerso un quadro chiaro e coerente del numero di voti effettivamente conseguito dalla Lista nelle Sezioni indicate, dovendosi procedere al riconteggio delle schede solo ove fossero residuati dubbi o incertezze.

All'esito della verifica è emerso che sulla scorta delle univoche e corrispondenti indicazioni delle tabelle di scrutinio riferite ai voti espressi per il Presidente e per il Consiglio regionale, regolarmente compilate, i voti effettivamente assegnabili alla lista di Fratelli d'Italia sono risultati essere 123 nella circoscrizione n. 61, 86 nella circoscrizione n. 6 e 65 nella circoscrizione n. 3.

Il verificatore ha altresì riesaminato le schede dichiarate nulle ed accertato che le stesse effettivamente devono essere considerate invalide in quanto riconducibili alla tassonomia delle nullità stabilite dalla legge regionale toscana.

La verifica ha quindi confermato che, a causa degli errori di verbalizzazione compiuti dalle Sezioni, non sono stati conteggiati a favore della Lista Fratelli d'Italia, nell'ambito della circoscrizione pisana, n. 210 voti che sommati a quelli ufficialmente assegnati dall'Ufficio elettorale centrale portano ad un resto che supera quello della provincia di Massa di 7 voti, con conseguente necessità di riassegnare il dodicesimo seggio alla prima.

Sulla correttezza di tale riconteggio ha concordato anche la resistente regione Toscana. Il controinteressato Marco Guidi ha invece formulato una serie di obiezioni ed eccezioni.

N. 03423/2025 REG.RIC.

In primo luogo egli lamenta che dalle tabelle di scrutinio non sarebbe emerso un quadro univoco e certo con conseguente necessità di procedere all'esame delle schede dei voti effettivamente espressi a favore della lista Fratelli d'Italia.

Il rilievo non merita favorevole considerazione atteso che, in tutte e tre le Sezioni interessate dalla verifica, sia le tabelle di scrutinio rosse che quelle nere riportano dati corrispondenti e risultano essere state regolarmente compilate dagli scrutatori che le hanno sottoscritte. La corrispondenza fra le due tabelle vale a dimostrare che gli errori compiuti dalle Sezioni e in conseguenza dall'Ufficio elettorale centrale non attecchivano al rilievo dei voti espressi a favore della Lista ma ad omissioni o sviste nella compilazione del verbale che avrebbe dovuto riportarne il numero complessivo, ciò comportando la insussistenza di valide motivazioni per procedere alla verifica delle schede elettorali (sulla correttezza della verifica basata sulle tabelle di scrutinio si veda Cds, V, 155/2008)

Il controinteressato afferma poi che il numero di voti conseguito dalla Lista fratelli d'Italia nella provincia di Massa Carrara non sarebbe pari a 13.494 come affermato dalla ricorrente ma a 13.551.

Anche tale affermazione non può tuttavia essere condivisa perché il dato numerico prospettato non trova riscontro nel verbale dell'Ufficio Centrale regionale, peraltro non gravato da ricorso incidentale.

Il ricorrente afferma poi che uno scarto di soli sette voti non potrebbe determinare l'azzeramento della rappresentanza in Consiglio regionale di una provincia perché si tratterebbe di un distacco sottile che potrebbe essere dovuto ad un errore umano.

Il Collegio non condivide tale affermazione in quanto nel caso di specie non si discute di quanti consiglieri esprima complessivamente la provincia di Massa nell'ambito del Consiglio regionale ma di un solo consigliere da assegnare alla lista Fratelli di Italia. In secondo luogo non esiste una soglia minima di voti che assicuri ad una lista o circoscrizione la prevalenza su un'altra (bastandone anche solo uno).

N. 03423/2025 REG.RIC.

Tale principio vale nella fase sostanziale del procedimento elettorale così come in quella giudiziale nella quale i soggetti lesi dagli errori ivi commessi ne chiedano la correzione.

A ciò va aggiunto che nel processo elettorale non è consentito avanzare generici dubbi sull'esito della votazione paventando possibili errori umani, occorrendo invece circostanziare le deduzioni difensive con gli strumenti previsti dall'ordinamento processuale giacché in tale materia il ricorso non può risolversi in uno strumento meramente esplorativo (Cds, V, 5224/2010).

Il controinteressato afferma ancora che la mancanza di una soglia minima di scarto darebbe luogo a distorsioni e squilibri nella emersione della rappresentanza dei vari territori della regione Toscana in seno al Consiglio regionale dovuti alla irragionevolezza dei meccanismi contemplati dagli artt. 8, 22 e 23 della l.r.t 51/2014 di cui si paventa il dubbio di costituzionalità nella parte in cui non prevederebbero sistemi di riequilibrio fra ambiti territoriali nel caso in cui la differenza dei voti conseguiti dalle diverse liste ad essi facenti capo sia minima.

L'eccezione è tuttavia priva di fondamento non essendo di per sé indice di irragionevolezza (ma anzi corretta applicazione del principio di rappresentanza democratica) il fatto che una lista circoscrizionale consegua un consigliere regionale in luogo di un'altra anche in base ad uno scarto minimo di voti.

A ciò va aggiunto che il sistema di riparto fra le diverse circoscrizioni dei membri del consiglio regionale previsto dalla l.r.t. 51/2014 non appare viziato da profili di irragionevolezza atteso che lo stesso è frutto di una mediazione fra i risultati ottenuti dalle liste su base regionale e provinciale consentendo peraltro, attraverso il recupero dei resti, una piena utilizzazione dei voti ottenuti dalle liste in ciascun ambito territoriale.

Il fatto che, all'esito del riaccertamento giudiziale, la lista di Fratelli d'Italia della circoscrizione della provincia di Pisa risulti assegnataria di due consiglieri e quella di

N. 03423/2025 REG.RIC.

Massa di nessun consigliere non è, peraltro, dovuto a distorsioni o incongruenze del meccanismo elettorale disegnato dalla legislazione regionale ma al diverso risultato che la predetta Lista ha conseguito nei due ambiti territoriali (nella provincia di Pisa 14.601 voti, in quella di Massa 13.487).

In memoria di replica il controinteressato ha affermato che la modifica del quoziente regionale della lista di Fratelli d'Italia che deriverebbe dagli accertamenti compiuti dal verificatore non potrebbe essere limitata al solo collegio di Pisa, ma riverbererebbe i suoi effetti su tutti i collegi con conseguente necessità di ricostruire l'intero procedimento di attribuzione dei seggi secondo i dati corretti.

Anche tale rilievo non merita condivisione atteso che la modifica del quoziente regionale della lista di Fratelli d'Italia non costituisce direttamente oggetto della sentenza e del giudicato ma rappresenta al più un passaggio logico per stabilire la fondatezza del petitum posto alla base del ricorso, il quale non investe l'intero risultato elettorale ma soltanto il fatto se il dodicesimo consigliere spettante alla lista Fratelli d'Italia debba essere assegnato alla Circoscrizione di Massa o a quella di Pisa, con conseguente delimitazione degli effetti della sentenza e del contraddittorio processuale ai due candidati collocati in posizione utile nelle predette circoscrizioni oltre che alle amministrazioni interessate.

Afferma ancora il controinteressato che l'assegnazione del seggio all'Avv. Bulleri implicherebbe la necessità di un riaccertamento non solo dei voti conseguiti dalla lista Fratelli d'Italia nella circoscrizione di Pisa ma di quelli conseguiti dalla medesima Lista nella Circoscrizione di Massa Carrara ben potendoci essere stati anche nelle sezioni massa carraresi errori ed ammanchi di voti.

Anche tale considerazione è priva di fondamento perché il contenzioso elettorale innanzi al giudice amministrativo, sebbene sia soggetto ad un rito speciale e preveda poteri decisori sostitutivi, è pur sempre inquadrato nello schema del processo

N. 03423/2025 REG.RIC.

d'impugnazione di uno o più atti dell'amministrazione per motivi di legittimità che vanno specificamente indicati.

Per effetto del ricorso la cognizione del g.a. non si estende, quindi, all'intero procedimento elettorale ma rimane delimitata dai fatti primari e secondari dedotti nei motivi entro il termine di decadenza dal ricorrente o dal controinteressato qualora questi abbia proposto ricorso incidentale (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 28 settembre 2005, n. 5201; Cons. St., sez. II, 3 aprile 2023 n. 3436; , Cons Stato, Sez. II, n. 6620/2023.).

L'esame del motivo di ricorso riferito agli errori contenuti nei verbali delle Sezioni ha carattere assorbente in quanto di per sé idoneo a soddisfare pienamente l'interesse azionato dalla ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto annulla:

il verbale in data 29 ottobre 2025 delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Toscana, tenutesi nelle giornate del 12 e 13 ottobre 2025, nella parte recante (§ 8.2 – pag. 21-ss.) il prospetto di assegnazione dei seggi alle liste provinciali, ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5, della legge regionale n. 51 del 2024, con riferimento al conteggio dei voti della Lista Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni per Tomasi Presidente, per le circoscrizioni di Pisa e di Massa Carrara;

il medesimo verbale dell'Ufficio Centrale, nella parte recante la proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale, tra questi del candidato Marco Guidi in luogo della ricorrente Serena Bulleri;

N. 03423/2025 REG.RIC.

dispone la parziale correzione dei risultati dell'elezione del Consiglio Regionale della Toscana di cui in epigrafe, mediante l'attribuzione alla Lista Fratelli d'Italia – Giorgia Meloni per Tomasi Presidente, per il collegio della provincia di Pisa, di n. 210 voti di lista in aggiunta ai voti ottenuti, e la conseguente sostituzione dell'odierna ricorrente e candidata Serena Bulleri, in quanto avente diritto, al candidato Marco Guidi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Maria Bucchi, Presidente

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

Stefania Caporali, Referendario

L'ESTENSORE

Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE


Roberto Maria Bucchi

N. 03423/2025 REG.RIC.

IL SEGRETARIO

N. 02054/2026 REG.RIC.

Pubblicato il 22/06/2026

N. 04950/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02054/2026 REG.RIC.**R E P U B B L I C A I T A L I A N A****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2054 del 2026, proposto da Domenico Antonio Stumpo, Antonella Moro Bundu, Toscana Rossa, Dmitriy Gabriellovic Palagi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Viciconte, Fabio Puliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Firenze, non costituito in giudizio;

Regione Toscana, Consiglio Regionale - Regione Toscana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marco Guidi, Luca Rossi Romanelli, non costituiti in giudizio;

N. 02054/2026 REG.RIC.

Serena Bulleri, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Santinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 392/2026.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Regione Toscana, Serena Bulleri, Ministero dell'Interno, Consiglio Regionale della Regione Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2026 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Gaetano Vicicone, Franco Coccoli su delega dell'avv. Nicola Gentini, e l'avv. Silvia Santinelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Domenico Antonio Stumpo, Antonella Moro Bundu e Dmitriy Gabriellovic Palagi hanno impugnato innanzi al TAR Toscana le operazioni di determinazione della cifra elettorale dei gruppi di liste, nonché delle connesse operazioni di redazione del prospetto riepilogativo allegato, di cui al verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale regionale per le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana, redatto in data 28-29 ottobre 2025, del medesimo verbale e dei relativi allegati, nella parte in cui, nel determinare la cifra elettorale regionale del gruppo di liste "Toscana Rossa", ai fini della verifica del superamento della soglia di sbarramento del 5%, l'organo temporaneo dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'Appello di Firenze ha ritenuto di non sommare ai voti di lista i voti validi espressi esclusivamente a favore della candidata alla carica di Presidente della Giunta regionale Antonella Moro Bundu, unica candidata collegata al suddetto gruppo di liste.

N. 02054/2026 REG.RIC.

A sostegno del ricorso, essi hanno dedotto la violazione dell'art. 48 Cost, nonché illegittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 51/14, ove interpretata nel senso sopra indicato.

Hanno chiesto pertanto, in accoglimento del ricorso, rideterminarsi la cifra elettorale regionale del gruppo di liste "Toscana Rossa". Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Interno, nonché il Consiglio regionale e la Giunta regionale della Toscana, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, Marco Guidi e Serena Bulleri hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Con sentenza n. 392/26 il TAR Toscana ha respinto il ricorso.

Avverso tale statuizione giudiziale i signori Domenico Antonio Stumpo, Antonella Moro Bundu e Dmitrij Gabriellovic Palagi hanno interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) *error in iudicando*; violazione degli artt. 14, 16 e 18 L.R. Toscana n. 51/14; violazione degli artt. 12 Preleggi e 4 l. n. 165/04; 2) violazione degli artt. 3, 48 e 51 Cost, nonché dell'art. 4 l. n. 165/04; in subordine, questione di legittimità costituzionale della L.R. Toscana n. 51/14, per contrasto con gli artt. 3, 48 e 51 Cost; 4) omessa pronuncia sul motivo di ricorso con cui si era eccepito l'errore e il difetto di istruttoria, nonché il mancato esame della prova di resistenza.

Hanno chiesto pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma dell'impugnata sentenza, accogliersi le conclusioni già rassegnate in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.

Costituitisi in giudizio, il Ministero dell'Interno, nonché il Consiglio regionale e la Giunta regionale della Toscana, hanno chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, Serena Bulleri ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.

N. 02054/2026 REG.RIC.

All'udienza dell'11.6.2026 l'appello è stato trattenuto in decisione.

2. L'appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall'esame della censura preliminare di inammissibilità dell'intervento *ad opponendum* spiegato dall'intervenitrice Serena Bulleri.

3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, gli appellanti contestano l'assunto fatto proprio dall'Ufficio centrale regionale, e di poi convalidato dal giudice di prime cure, secondo cui la mancata previsione espressa, nella legge elettorale toscana, dell'imputazione dei voti "solo Presidente" alla lista o alle liste collegate varrebbe, di per sé, a escludere la possibilità che tali voti possano essere riversate in favore di tali liste.

In subordine, gli appellanti prospettano questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 ss. L.R. Toscana n. 51/14, ove interpretata nel senso di escludere siffatto collegamento.

Le censure sono infondate.

4. L'art. 14 2° comma L.R. Toscana n. 51/14 stabilisce che, nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla lista, il voto si intende espresso anche in favore del candidato Presidente collegato.

Tale previsione normativa nulla stabilisce invece per l'opposta ipotesi in cui l'elettore abbia espresso la propria preferenza unicamente in favore del candidato presidente.

In tali ipotesi, ad avviso degli appellanti, il voto andrebbe riversato anche in favore della lista o delle liste collegate al candidato presidente.

5. Il Collegio non condivide tale interpretazione, pur astrattamente plausibile, ritenendo invece che – come correttamente argomentato dal giudice di prime cure – la mancata previsione dell'attribuzione dei voti espressi al solo candidato presidente alla lista o alle liste ad esso collegate costituisca espressione della *voluntas legis* di non disporre tale attribuzione.

N. 02054/2026 REG.RIC.

A conforto di tale interpretazione, milita il rilievo secondo il quale non risponde ad alcun criterio di necessità/normalità statistica la circostanza che, avendo l'elettore espresso la propria preferenza soltanto per il candidato presidente, egli intenda farne beneficiare anche la lista o le liste ad esso collegate. Ciò è tanto più vero se si considera che l'art. 14 1° comma L.R. n. 51/14 prevede anche la possibilità del c.d. voto disgiunto, mediante attribuzione di preferenza in favore sia di un candidato presidente, e sia di una lista diversa da quella (o da quelle) ad esso collegate.

Se dunque la legge ammette la possibilità del voto disgiunto, l'interpretazione offerta dagli appellati (voto nei confronti del presidente, da riversare in favore della lista o delle liste ad esso collegate) si rivela a ben vedere un assioma del tutto indimostrato, ben potendo ritenersi che la mancata attribuzione di una preferenza alla lista da parte dell'elettore costituisca indice di mancato gradimento della stessa.

6. Né tali conclusioni appaiono smentite dall'esame della veste grafica della scheda elettorale, non potendo certamente il documento cartaceo porsi quale elemento in favore della tesi degli appellanti, in assenza di una precisa disposizione normativa che avalli tale assunto.

7. Alla stessa stregua, non coglie nel segno il precedente citato dagli appellanti con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del consiglio regionale della Regione Veneto, in quanto l'art. 20 L.R. Veneto stabilisce espressamente che, nel caso in cui l'elettore tracci un contrassegno sul nome del candidato presidente, il voto si intende validamente espresso anche in favore della coalizione a cui il candidato presidente è collegato.

Dunque, la L.R. Veneto contempla espressamente tale possibilità, che non è invece prevista dalla L.R. Toscana. Ciò impedisce di utilizzare quale *tertium comparationis* un precedente che non si attaglia al caso di specie.

8. Da ultimo, l'interpretazione dell'art. 14 L.R. Toscana n. 51/14 fatta valere dall'Ufficio Regionale non si pone in antitesi con l'art. 48 Cost, ma è volta invece a salvaguardare la volontà dell'elettore, il quale avendo espresso la propria preferenza unicamente in favore del candidato presidente, non desidera che il

N. 02054/2026 REG.RIC.

proprio voto venga utilizzato anche in favore della lista o delle liste ad esso collegate.

Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dedotta dagli appellanti, che per tali ragioni non può che essere rigettata.

9. Alla luce di tali considerazioni, l'appello è infondato.

Ne consegue il suo rigetto.

10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa, a cura della Segreteria, alla Giunta regionale della Toscana, nonché al Presidente dell'Ufficio elettorale regionale presso la Corte di Appello di Firenze.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2026, con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere

Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Michele Palmieri

IL PRESIDENTE
Diego Sabatino

N. 02054/2026 REG.RIC.

IL SEGRETARIO



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 529 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 10 giugno 2026 collegato alla legge regionale 16 giugno 2026, n. 9 (Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018).

OGGETTO: In merito ai percorsi turistici per famiglie con disabili.

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali, garantendo la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione di tutti alla vita sociale del Paese;

Vista la legge regionale 16 giugno 2026, n. 9 (Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018);

Premesso che Toscana promozione turistica è una agenzia regionale istituita con la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22, (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET), con il compito di promuovere il turismo della Toscana in Italia ed all'estero, valorizzando le risorse territoriali, culturali ed enogastronomiche; l'Agenzia opera attraverso azioni strategiche di marketing e promozione, partecipazione a fiere, campagne, pubblicitarie e programmi specifici, con l'obiettivo di rafforzare la competitività turistica della regione; Toscana promozione turistica ha già avviato un percorso per promuovere la accessibilità turistica, come evidenziato sul proprio sito ufficiale "Toscana destinazione accessibile", attraverso iniziative mirate alla valorizzazione delle strutture accessibili e alla diffusione di informazioni utili ai turisti con disabilità; il coinvolgimento delle comunità turistiche locali è essenziale per garantire un controllo efficace sulla qualità e adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi accessibili, in un'ottica di miglioramento continuo delle esperienze turistiche;

Considerato che le famiglie al cui interno sono comprese persone con disabilità, nonché i singoli turisti con disabilità, rappresentano una parte importante della domanda turistica, ma spesso incontrano difficoltà significative nella fruizione dei servizi turistici;

Preso atto che tra le problematiche più frequenti vi sono l'insufficienza delle strutture accessibili, la mancanza di informazioni chiare e la difficoltà nel reperire percorsi turistici alternativi che rispondano alle loro esigenze;

Evidenziato che garantire un'offerta turistica adeguata per i turisti con disabilità e le loro famiglie è un obiettivo di equità sociale, oltre che un'importante opportunità per rafforzare l'attrattiva della Toscana come destinazione inclusiva;

Considerato che ogni persona con disabilità ha il diritto di poter viaggiare e fruire dei servizi turistici in assenza di barriere architettoniche o di altri ostacoli che possano limitarne l'accesso e la partecipazione; la rimozione delle barriere architettoniche e la creazione di percorsi dedicati sono elementi fondamentali per garantire inclusività e pari opportunità nel settore turistico;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a implementare e rafforzare le attività di Toscana promozione turistica volte alla promozione dell'accessibilità turistica, con particolare attenzione alla creazione ed al miglioramento di percorsi turistici alternativi destinati alle famiglie con persone con disabilità o ai singoli turisti con esigenze specifiche;

a realizzare una campagna pubblicitaria dedicata per promuovere la Toscana come destinazione turistica accessibile valorizzando le strutture, i servizi e i percorsi esistenti;

a coinvolgere le comunità turistiche locali nel monitoraggio della qualità e nella promozione delle infrastrutture accessibili, favorendo azioni coordinate per migliorare l'offerta turistica inclusiva della Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 556 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 10 giugno 2026 collegato alla legge regionale 16 giugno 2026, n. 9 (Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018).

OGGETTO: In merito all'istituzione di un gruppo di lavoro per studiare gli effetti della l.r. 61/2024.

Il Consiglio regionale

Viste:

- la legge regionale 16 giugno 2026, n. 9 (Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018);
- la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo).

Premesso che la l.r. 61/2024 è il principale documento contenente le norme atte a regolare il settore turistico regionale toscano;

Considerato che l'articolo 41 della l.r. 61/2024 impone il mutamento della destinazione d'uso da residenziali a turistico ricettiva per le strutture alberghiere;

Considerato che l'articolo 59 della l.r. 61/2024 consente ai comuni di individuare zone specifiche e fissare limiti agli affitti brevi;

Preso atto che alcuni comuni hanno già applicato la l.r. 61/2024, in particolare negli articoli che riguardano il settore extra-alberghiero;

Considerato che, fino ad oggi, non sono ancora chiari gli effetti sul tessuto economico che potrebbe avere l'applicazione della l.r. 61/2024;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a verificare attraverso la commissione consiliare competente con appositi approfondimenti e audizioni, gli effetti della novellata l.r. 61/2024 concludendo i lavori entro il dicembre 2026;

a relazionare al Consiglio regionale gli esiti dell'approfondimento sulla materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**